



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di BARLETTA

(Via C. Colombo - Tel. 0883/531020 Fax. 0883/533400 – cpbar@pec.trasporti.gov.it – guardiacostiera.it/barletta)

ORDINANZA N° 40/2018

NORME PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELL'ACCENSIONE DI FUOCHI PIROTECNICI

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Barletta:

- VISTA:** l'istanza pervenuta in data 28/06/2018 dal Sig. FRANCESCHELLI Umberto nato a San Severo (FG) il 27.07.1983 e residente in Via Guareschi, 1 – San Severo (FG), quale preposto tecnico della ditta Piroluce S.R.L.S. società per la fabbricazione di fuochi pirotecnici con sede in San Severo (FG) in contrada guardia San Rocco s.n.c., con la quale si chiede l'autorizzazione per l'accensione di fuochi pirotecnici per i giorni e gli orari sotto riportati presso il molo di levante del Porto di Barletta per i festeggiamenti in onore della "Madonna dello Sterpeto";
- VISTA:** l'attestazione in data 17/06/2009 rilasciata dal Prefetto della Provincia di Foggia circa l'idoneità del Sig. FRANCESCHELLI Umberto all'esercizio dell'attività di "pirotecnico";
- VISTA:** la circolare 11 gennaio 2001 n. 559/C25055XV.A.MASS del Ministero dell'Interno, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 27 in data 02/02/2001, recante "Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali, autorizzata ai sensi dell'art. 57 T.U.L.P.S.";
- VISTO:** il nulla osta in data 02 luglio 2018, trasmesso con nota n. 10487/2018, dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale di Bari in merito alla temporanea occupazione del molo di Levante ai fini dello svolgimento degli spettacoli pirotecnici in parola;
- VISTO:** il verbale della Commissione Provinciale tecnica esplosivi della Prefettura di Bari in data 16.06.2004 che attesta l'idoneità del sito in argomento per l'accensione dei fuochi pirotecnici del tipo A, B e C;
- VISTA:** la propria autorizzazione n. 02/2018 in data 02 luglio 2018;
- VISTI:** gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del regolamento di esecuzione.
- CONSIDERATA:** la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell'Autorità Marittima, ai fini della sicurezza in ambito demaniale e per la salvaguardia della pubblica incolumità all'interno di aree aperte al pubblico uso;

RENDE NOTO

che la Ditta "Piroluce Srls" sita in Contrada Guardia San Rocco, snc San Severo (FG) in premessa citata, effettuerà, in occasione dei SS. Festeggiamenti in onore della Madonna dello Sterpeto, l'accensione e sparo di fuochi pirotecnici secondo il seguente programma:

Località:	Molo di Levante del porto di Barletta
Data:	03 luglio alle ore 21:00 e 21:30 07 luglio alle ore 08:00 e 23:59 08 luglio alle ore 08:00 e 23:30 09 luglio 00:30 e 23:59

ORDINA

Art. 1 - Interdizione dell'area di accensione dei fuochi

Nei giorni ed agli orari di cui al "rende noto", in conformità a quanto prescritto in seno alle autorizzazioni rilasciate alla predetta Ditta, nell'ora sopracitata, nel periodo di preparazione e comunque fino al termine delle operazioni di bonifica da effettuarsi a cura della Ditta autorizzata "Piroluce Srls", sopra meglio generalizzata, lungo il molo di levante, per una distanza pari a mt 200 (duecento) dall'area di sparo dei fuochi è **vietata**:

- la navigazione e qualsiasi altra attività connessa all'uso del mare.

Art. 2 - Deroghe

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- i mezzi ed il personale facenti capo alla Ditta incaricata dell'accensione dei fuochi;
- i mezzi ed il personale della Capitaneria di Porto di Barletta e delle altre forze di Polizia in servizio;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite.

Art. 3 – Condotta delle unità in prossimità dell'area d'interdizione

Le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni all'area d'interdizione devono procedere prestando particolare attenzione e valutando l'adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Art. 4 - Disposizioni finali

La presente ordinanza viene rilasciata a soli fini e per l'espletamento delle funzioni di polizia marittima e di sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare previste dal vigente codice della navigazione e delle leggi speciali nonché per il sicuro svolgimento delle attività di cui trattasi, fermo restando il, possesso di qualsivoglia diversa autorizzazione di competenza di altre autorità/organismi necessaria per lo svolgimento delle attività di che trattasi.

Resta in facoltà di questa Autorità Marittima di interrompere in qualsiasi momento le manifestazioni oggetto della presente ordinanza qualora si dovessero presentare eventi o situazioni tali da compromettere la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.

L'Autorità Marittima rimane in ogni caso manlevata da qualsiasi responsabilità per danni causati a persone o cose in conseguenza delle attività correlate alle manifestazioni di cui alla presente ordinanza.

Art. 5 - Sanzioni

I contravventori alla presente ordinanza, se conduttori di un'unità da diporto incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n.171.

Negli altri casi si applica, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 del Codice della Navigazione ovvero l'art. 1164 del Codice della navigazione, sempre che il fatto non costituisca diverso o più grave reato.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/barletta.

Barletta il 02/07/18

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Sergio CASTELLANO

